

REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO BANCHE DEL TEMPO DI ROMA

Articolo 1 (Finalità)

La Banca del Tempo è il luogo in cui desideri e disponibilità si incontrano: tutti i partecipanti condividono le loro esperienze e le loro conoscenze; l'unità di scambio è il tempo impiegato per effettuare le attività, secondo una valutazione paritetica delle risorse di ognuno. Il Coordinamento Banche del Tempo di Roma intende, inoltre, promuovere le occasioni per favorire la conoscenza personale tra gli iscritti, stimolando gli scambi tra loro.

Articolo 2 (Iscrizione allo sportello)

Ciascun cittadino può diventare correntista della Banca del Tempo previo colloquio con gli operatori di sportello presentando un documento di identità per la registrazione dei propri dati nell'archivio.

Al termine del colloquio il correntista è tenuto a firmare la scheda di iscrizione in cui sono contenuti i propri dati personali, le richieste in dare ed in avere, l'autocertificazione relativa al casellario giudiziario e l'autorizzazione – a norma di legge – a trattare i propri dati unicamente per espletare le funzioni di sportello di Banca del Tempo; nonché una liberatoria per eventuali danni di qualsiasi natura subiti a causa degli scambi effettuati con altri correntisti.

E' richiesta la firma di un garante qualora l'aspirante correntista sia minorenne.

L'iscrizione alla Banca del Tempo è comunque subordinata all'accettazione del presente regolamento.

Articolo 3 (Modalità dello scambio)

Gli scambi vengono attivati tramite gli operatori di sportello. Ad ogni correntista verrà consegnato in libretto degli assegni, da usare ogni volta che avviene uno scambio (sia in dare che in avere). Gli assegni compilati dopo lo scambio andranno consegnati il prima possibile allo sportello della Banca, che provvederà a contabilizzare gli scambi avvenuti e ad aggiornare i saldi dei correntisti.

Nel caso in cui il correntista sia un soggetto collettivo (es. associazioni, cooperative, comitati, scuole e enti pubblici) gli scambi potranno avvenire sia a livello collettivo che individuale.

Quando la prestazione del servizio richieda spese vive, i correntisti dovranno accordarsi prima dello scambio sulla modalità dell'eventuale rimborso (anticipo della somma oppure rimborso a posteriori dietro presentazione del documento di spesa).

Nessun correntista è obbligato ad accettare un'offerta di servizi oppure a soddisfare una richiesta, anche nel caso in cui egli offra quell'attività. L'unico impegno che ciascun iscritto si assume è quello di tenere il conto il più possibile in pareggio. Il pareggio è indispensabile in caso di trasferimento o abbandono.

I conti correnti sono personali, ma è ammesso, previa autorizzazione degli operatori, la partecipazione degli appartenenti al gruppo familiare dell'iscritto, purché maggiorenni.

Articolo 4 (ambiti di interesse dello scambio)

La Banca del Tempo non intende in nessun caso pregiudicare il lavoro di artigiani e/o professionisti; gli scambi di questa tipologia, avranno un carattere occasionale. Le prestazioni scambiate nella Banca del Tempo non dovranno mai poter essere configurate e nemmeno assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato. La Banca del Tempo, comunque, non si assume alcuna responsabilità relativa alla qualità, all'esito ed alla professionalità dello scambio; il correntista non potrà in alcun modo pretendere dalla Banca del Tempo rimborsi di nessun tipo relativi all'attività della Banca medesima.

Articolo 5 (Servizi per i correntisti)

L'iscrizione alla Banca del Tempo dà diritto al correntista ad essere informato sul suo estratto conto, su tutti i movimenti effettuati e su tutte le attività svolte dalla Banca del Tempo. Presso la sede associativa saranno a disposizione dei correntisti i libretti degli assegni, il tesserino e tutto il materiale relativo allo svolgimento delle attività. Il correntista che possieda un indirizzo di posta elettronica ed un accesso ad Internet potrà essere aggiornato sulle attività della Banca ed ottenere via tematica i materiali richiesti.

Articolo 6 (Fido)

Il fido concesso ad un correntista è di quindici ore (differenza tra le ore prestate e quelle ricevute). In casi particolari, il correntista interessato ed il gruppo di gestione possono decidere di variare questo ammontare. I soci in debito che non riuscissero a restituire le ore prese in prestito saranno aiutati dalla Banca del Tempo, che proporrà loro attività alternative a quelle offerte oppure aiutare nella gestione della Banca stessa. I rapporti di debito e credito di ciascun partecipante sono contratti unicamente con la Banca del Tempo e non nei confronti degli altri correntisti.

Articolo 7 (Contabilità)

L'unità di misura del tempo è la mezz'ora. Nel caso in cui uno scambio fosse più breve oppure non si esaurisse in una sola volta, i correntisti si accorderanno per firmare un assegno cumulativo. In base alla prestazione scambiata, potrà essere contabilizzato (ma questa scelta deve essere fatta prima dello scambio) anche il tempo che il correntista offerente impiega per gli spostamenti. In nessun caso le ore potranno essere convertite in denaro. Il gruppo di gestione può rifiutarsi di contabilizzare uno scambio ritenuto inappropriato per motivi legali o di altro tipo.

Articolo 8
(Capitale sociale)

Il capitale sociale (o “monte ore”) è un conto corrente particolare, il cui intestatario è la Banca del Tempo stessa; tale deposito viene incrementato dai correntisti: le ore depositate verranno utilizzate a fini comuni (es. organizzazione di una festa, di una riunione o altro) oppure per aiutare partecipanti che si trovino in forte debito e che non siano in condizione di fornire prestazioni. Nei casi in cui un servizio sia prestato contemporaneamente a più persone, a fronte di un’ora erogata (e quindi accreditata all’offerente) ne verrà addebitata una per ciascuno dei riceventi: le ore residue verranno versate nel Monte Ore ed utilizzate per gli scopi precedentemente descritti.

Articolo 9
(Cessazione di qualifica di correntista)

L’adesione alla Banca del Tempo deve essere un beneficio e non un vincolo, quindi nessun correntista sarà obbligato a scambiare o a rimanere iscritto.

La perdita della qualifica di correntista avviene per:

- a) dimissioni volontarie, che dovranno essere comunicate per iscritto allo sportello; in caso dovranno aver pareggiato il loro debito ed in questo potranno farsi aiutare dai loro familiari;**
- b) comprovati motivi di incompatibilità (esempio, non rispetto del presente regolamento) oppure per altri comportamenti contrastanti con lo spirito solidaristico della Banca.**

Articolo 10
(Tutela dei dati personali)

I correntisti acconsentono che Il Coordinamento delle Banche del tempo di Roma detenga delle informazioni su di loro su supporto cartaceo e magnetico, che saranno utilizzate per le finalità specifiche della Banca del Tempo. La tutela della privacy sarà garantita a norma di legge (675/96).

Articolo 11
(Garanzie)

Non esiste alcuna garanzia per il valore e la qualità delle prestazioni scambiate. La Banca del Tempo si limita a mettere in contatto le persone sulla base delle offerte e delle richieste effettuate, ma non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per l’esito dello scambio.

Per accettazione